



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale*

Al Signor Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale

MESSINA

e, per conoscenza

Ai Signori Sindaci e Commissari Straordinari  
Ai Signori Segretari Comunali  
Ai Signori Responsabili degli Uffici Elettorali dei Comuni di:

**Ali Terme – Barcellona P.G. – Basicò – Giardini Naxos –  
Graniti – Limina – Malfa – Malvagna – Merì – Messina –  
Milazzo – Mirto – Naso – Raccuja – San Salvatore di  
Fitalia – Saponara – Savoca**

**OGGETTO:** Elezioni amministrative domenica 24 e lunedì 25 maggio 2026 con turno di ballottaggio domenica 7 e lunedì 8 giugno 2026 -  
**Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap e voto domiciliare.**

Per le elezioni amministrative in oggetto che si svolgeranno nei Comuni elencati in indirizzo, si prega la Signoria Vostra di designare un adeguato numero di Funzionari medici autorizzati al rilascio della certificazione comprovante il diritto degli elettori impediti ad esprimere il voto con l'ausilio dell'accompagnatore.

Si richiama, in particolare, l'incompatibilità dei medici prescelti con i candidati o parenti di candidati fino al quarto grado, ai sensi dell'art. 29 del D.P. Reg. 20 agosto 1960, n. 3, nonché le modalità di attestazione che devono esplicitare l'impossibilità dell'espressione del voto senza l'aiuto di altro elettore.

Per gli elettori non deambulanti su sedia a ruote la condizione deve essere attestata ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Secondo quanto disposto dall'art. 29 secondo comma, della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, occorre garantire **nei tre giorni precedenti la votazione**, e possibilmente anche durante i giorni di votazione, la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica richiesta dall'art. 1 della Legge 15 gennaio 1991, n. 15.



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale*

Si richiamano, inoltre, le disposizioni contenute nel D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, successivamente modificate dalla legge 7 maggio 2009, n. 46, concernenti il voto domiciliare degli elettori.

Dette disposizioni prevedono, tra l'altro, che l'elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è iscritto un'espressa dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria, in un periodo compreso fra il 40° ed il 20° giorno antecedente la data di votazione, ossia per le consultazioni in oggetto fra **martedì 14 aprile 2026 e lunedì 4 maggio 2026**.

In merito, il Ministero dell'Interno e l'Assessorato Regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica hanno espresso l'avviso che il termine ultimo per la presentazione della domanda, in un'ottica di garanzia del diritto di voto costituzionalmente tutelato, deve considerarsi avere carattere ordinatorio, compatibilmente con le esigenze organizzative delle consultazioni.

Pertanto, deve essere assicurato un adeguato servizio finalizzato al rilascio della relativa certificazione che, **per non indurre in incertezze**, dovrà riprodurre l'esatta formulazione normativa, attestando, quindi, la sussistenza in capo **all'elettore delle condizioni di infermità di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge n. 46/2009**, con prognosi almeno di 60 giorni decorrenti dalla data del rilascio del certificato, ovvero le condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.

Tale certificato, inoltre, potrà attestare l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.

Si rammenta che anche nel caso del rilascio della sola certificazione per l'ammissione al voto domiciliare si applicano le disposizioni preclusive di cui all'art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, secondo cui **i Funzionari medici designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati**.

Appena compiute le designazioni, che dovranno essere notificate ai Sindaci e Commissari interessati per la successiva comunicazione dei nominativi ai Presidenti di sezione, sarà gradito un cenno di assicurazione.



*Prefettura di Messina*  
*Area Seconda Ufficio Elettorale Provinciale*

Attesa la delicatezza della materia, si prega di richiamare l'attenzione dei medici designati sulla sanzione specificamente prevista in caso di rilascio di certificati in assenza delle condizioni di infermità previste dalla legge – comma 3 bis del D.L. n. 1/06, come inserito dall'art. 1, comma 1, lett. c), della legge 46/2009.

Il Dirigente dell'U.E.P.  
Viceprefetto  
(Merenda)

A handwritten signature in black ink, appearing to be the name 'Merenda', written over the typed name.

nn